

REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche che ha luogo nel territorio comunale di Ali Terme secondo l'allegata pianta planimetrica (allegato A). La competenza a determinare eventuali modifiche delle aree di svolgimento del mercato è del Consiglio Comunale, il quale con propria deliberazione ne stabilisce altresì le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche:

- a) Ubicazione;
- b) Delimitazione e dimensionamento dell'area di pertinenza;
- c) Quantità, ubicazione, dimensione, settore merceologico e identificazione numerica progressiva delle singole aree di posteggio;
- d) Individuazione delle aree di posteggio riservate agli agricoltori.

Art. 2

Tipologia del mercato - Merceologie ammesse

Il mercato è ordinario ed è disciplinato dalle norme previste dalla L.R. 1° marzo 1995, n. 18, dalla L.R. 8 gennaio 1996, n. 2, dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, dalle circolari esplicative dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'artigianato e della Pesca. Sono ammesse tutte le merceologie, nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari.

Art. 3

Giornate, ubicazione e orari di svolgimento

Il mercato ha luogo nella giornata di lunedì con cadenza quindicinale e lo stesso è ubicato sulla carreggiata lato mare della via Marina e precisamente nel tratto compreso tra Piazza Madre Morano e l'intersezione con la via M.T. Federico così come meglio individuato nell'allegata pianta planimetrica (allegato A).

Il mercato non si effettua nei giorni: 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre e 16 agosto (festa del S.Patrono). Nelle giornate della festa del S.Patrono (16 agosto), della Notte Rosa (10 agosto), nonché di altre manifestazioni, sagre ed eventi sportivi, culturali o sociali possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee.

Gli orari di svolgimento del Mercato sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nell'ordinanza devono essere indicati:

- a) Limite orario di accesso all'area di Mercato da parte degli operatori;
- b) Limite orario di occupazione delle aree di posteggio da parte degli assegnatari, oltre il quale si procederà all'assegnazione delle aree stesse agli "spuntisti" secondo le previsioni di cui all'art. 11;
- c) Limite orario di sgombero delle aree di posteggio;
- d) Limite orario entro il quale è vietato lo sgombero delle aree di posteggio, fatta eccezione per i casi di deroga: condizioni metereologiche particolarmente avverse, eventuali giustificati motivi personali la cui sussistenza - che deve essere attestata dagli operatori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in base all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - può essere verificata dagli addetti alla vigilanza;
- e) Limite orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione temporanea delle aree di posteggio, resesi disponibili, devono presentarsi per le operazioni di concessione.

Art. 4

Ripartizione dell'area di Mercato

L'area di mercato, come meglio individuato nell'allegata pianta planimetrica (allegato A), è suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare
- b) Settore non alimentare
- c) Area riservata ai produttori agricoli

Art. 5

Produttori agricoli

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il suddetto attestato ha validità annuale. I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla L. 59/1963 possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento. I produttori possono farsi sostituire nella vendita da un familiare munito di delega vistata dal Sindaco o da un suo delegato.

Ai produttori agricoli è riservata n. 1 area di posteggio. In assenza di richieste, si procede all'assegnazione anche di tale area di posteggio riservata.

Art. 6

Delimitazione delle aree di posteggio

Le aree di posteggio di ciascun settore merceologico sono delimitate da strisce e numerate; le dimensioni sono stabilite nella misura massima di metri lineari 8,00 per 4,00 per i commercianti e di metri quadrati 4,00 per i produttori agricoli. Superfici maggiori possono essere concesse ad automezzi attrezzati, debitamente omologati. Possono essere autorizzate aree di posteggio di

diverse dimensioni solo in casi eccezionali e con le dovute motivazioni. Gli spazi saranno intervallati tra di loro da un passaggio di ml. 0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

Art. 7

Durata della concessione dell'area di posteggio

La durata della concessione dell'area di posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. 18/1995, con possibilità di rinnovo purché sussistano le condizioni soggettive necessarie al rilascio (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (inerenti la disponibilità delle aree). Qualora fosse venuta meno la disponibilità dell'area di posteggio, il titolare della stessa acquisisce il diritto ad ottenere la concessione di un'area di posteggio "sostitutiva" di pari dimensioni dell'area, resasi indisponibile, di cui era titolare.

Art. 8

Bando per la concessione delle aree di posteggio

Ferma restando l'efficacia delle concessioni già rilasciate al momento di approvazione del presente Regolamento e regolarmente valide, al fine della assegnazione delle aree di posteggio disponibili si procede attraverso approvazione di apposito bando che sarà reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Alì Terme.

Le richieste devono riguardare una singola area di posteggio e la domanda, in carta semplice, deve contenere:

- a) Le dimensioni dell'area di posteggio richiesta, l'indicazione del settore commerciale;
- b) L'eventuale dichiarazione relativa al mezzo da parcheggiare nell'area di posteggio;
- c) Copia delle autorizzazioni e delle licenze in possesso al richiedente.

La concessione dell'area di posteggio è strettamente subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della L.R. 18/95 e pertanto a nessun titolo la concessione ottenuta può essere ceduta a terzi.

Nel caso in cui il numero delle istanze risultasse superiore alla disponibilità delle aree di posteggio da assegnare, si procederà ad assegnare le aree disponibili applicando nell'ordine di priorità con cui sono espressi i seguenti criteri preferenziali:

- 1 Maggiore longevità dell'attività esercitata dalla ditta richiedente, risultante dall'autorizzazione amministrativa rilasciata al richiedente o ai suoi danti causa o asseverata con la presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- 2 Maggiore longevità dell'attività esercitata, su area pubblica, dalla ditta richiedente, risultante dall'autorizzazione amministrativa rilasciata al richiedente o ai suoi danti causa o asseverata con la presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- 3 Residenza nel Comune di Alì Terme della ditta richiedente.

Art. 9

Adempimenti in ordine alla concessione delle aree di posteggio

Competente al rilascio della concessione delle aree di posteggio, nonché alla stipula dell'eventuale contratto, è l'Ufficio Commercio, il quale è altresì competente, nei casi previsti dalla legge, a promuoverne la sospensione e la revoca in conformità alle previsioni della L.R. 18/1995.

Ai fini della corretta attività di riscossione delle tasse di concessione, in ordine alle concessioni rilasciate, l'Ufficio Commercio dà debita comunicazione all'Ufficio Tributi, e per conoscenza al Comando di Polizia Municipale, precisando in merito a ogni singola concessione la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche dell'area di posteggio.

Art. 10

Organizzazione e direzione del mercato

L'organizzazione del mercato è demandata all'Ufficio Commercio.

La disciplina, la direzione *in loco*, nonché la sorveglianza del mercato è demandata all'Ufficio di Polizia Municipale che ha l'obbligo di detenere un apposito registro delle aree di posteggio, ripartite per settore merceologico.

Lo stesso registro dovrà comprendere una sezione relativa alla registrazione delle presenze degli operatori.

Art. 11

Criteri per l'occupazione temporanea (art. 8, comma 7, L.R. 18/1995)

Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sull'area di posteggio assegnata entro il termine orario previsto nell'ordinanza sindacale di cui al precedente art. 3, l'area di posteggio verrà temporaneamente assegnata, mediante operazioni di sorteggio, tra i richiedenti muniti di debita autorizzazione ricompresa nel settore commerciale in cui si è resa disponibile l'area di posteggio.

Il sorteggio sarà effettuato da due agenti di Polizia Municipale addetti alla Vigilanza. Alle operazioni di sorteggio, qualora presenti, possono assistere i rappresentanti di categoria degli operatori. Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione utile a richiedere l'area di posteggio, resasi disponibile, la stessa non potrà essere assegnata.

Art. 12

Modalità di pagamento delle tasse e dei tributi comunali

Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Le concessioni decennali sono soggette al pagamento del tributo per l'occupazione del suolo pubblico a cadenza semestrale anticipata, da versare entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni

anno. In caso di ritardato pagamento oltre il 15° giorno successivo a tali scadenze sarà applicato un diritto di mora pari al 10% al giorno, per ogni giorno di ritardo, dell'importo semestrale.

In particolare, al fine del rilascio della concessione stessa il richiedente deve provare di aver regolarmente effettuato il versamento del tributo relativo al primo semestre. Dopo il rilascio della concessione, la stessa decade automaticamente in caso di mancato pagamento da parte del titolare di due semestralità consecutive.

Per le sole assegnazioni temporanee è ammesso il pagamento direttamente *in loco* il giorno di svolgimento del mercato ai dipendenti dell'Ufficio Commercio o agli agenti di Polizia Municipale, presenti sul luogo, i quali sono tenuti a rilasciare regolare ricevuta.

Ai fini di quanto disposto nel precedente art. 11, ogni volta in cui si svolge il mercato, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il numero delle presenze è rilevato dagli Agenti di Polizia Municipale, i quali hanno altresì il compito di vigilare sulle operazioni di assegnazione temporanea delle aree di posteggio resesi disponibili.

La misura del tributo viene determinata annualmente dalla Giunta Municipale e successivamente ratificata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

TITOLO II

DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 13

Esibizione documentazione

L'esercente deve esibire, a richiesta degli agenti della Polizia Municipale o di altra forza pubblica e istituzionale, i seguenti documenti:

- 1 Assegnazione del posteggio rilasciata dal Comune;
- 2 Ricevuta di pagamento semestrale del tributo occupazione suolo per il mercato;
- 3 Ricevuta di pagamento del tributo comunale sui rifiuti.

Art. 14

Uso delle aree di posteggio

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare contemporaneamente più di un'area di posteggio, a eccezione dei casi previsti dall'art. 13, comma 5, della L.R. 18/1995.

L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

Art. 15

Pulizia delle aree di posteggio

È fatto divieto di gettare e lasciare sul suolo pubblico rifiuti e/o residui di ogni genere. Gli operatori hanno l'obbligo di mantenere un adeguato livello di pulizia e di decoro nell'area di posteggio a loro assegnata nonché, al termine delle operazioni di vendita, di raccogliere i rifiuti di ogni tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, depositarli negli appositi contenitori.

Art. 16

Uso dei veicoli

È fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.

Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e le ambulanze.

È fatto divieto di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art. 17

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci esposte devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte a un'altezza da terra minima di cm. 50 e l'eventuale copertura dell'area di posteggio, sia essa totale e/o parziale, deve essere posizionata ad almeno mt. 2,50 di altezza dal suolo.

Nell'ambito dell'area assegnata, l'esposizione a terra della merce è comunque consentita agli operatori alle vendite di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile.

Ogni operatore è tenuto a occupare l'area di posteggio assegnatagli ed è obbligato ad averne cura sia sotto il profilo igienico-sanitario sia in merito alle norme che regolano il rispetto della quiete pubblica. È assolutamente vietato l'uso di paletti o di altri oggetti da fissaggio che possano alterare lo stato dei luoghi e/o danneggiare le componenti di arredo o i materiali di rivestimento delle aree di posteggio assegnate. I banchi devono essere ben allineati sulla stessa fila all'interno e/o al limitare delle aree di posteggio assegnate.

Art. 18

Limitazione e divieti per motivi d'inquinamento acustico

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e/o prodotti audio-video, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori, né la pubblica utenza.

Art. 19

Controllo igienico-sanitario

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nelle aree di posteggio adibite all'esposizione e alle vendite dei prodotti, sia sui mezzi usati per il relativo trasporto.

Gli esercenti tali attività commerciali, i loro collaboratori, nonché i dipendenti, devono essere sempre in regola con le disposizioni normative igienico-sanitarie vigenti, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro e osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria, nonché previste dall'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1995.

È fatto divieto agli acquirenti di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari a eccezione di prodotti riconducibili alla vendita di dolci e di alimenti preconfezionati.

Nell'immediata vicinanza di operatori che esercitano attività di vendita di prodotti del settore alimentare non possono essere collocati operatori che esercitano attività di vendita di prodotti incompatibili con i prodotti del settore alimentare, tra cui animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc.

Art. 20

Somministrazione di alimenti

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata nel mercato e/o su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione, nonché dell'Ordinanza Ministeriale del 26 giugno 1995. Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria e indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite e alla somministrazione devono essere in regola con le disposizioni normative igienico-sanitarie vigenti.

Art. 21

Pubblicità dei prezzi

Tutti i commercianti sono tenuti ad applicare, sui loro prodotti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

Art. 22

Norme di comportamento

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;**
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;**
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli Agenti di Polizia e dagli incaricati del Comune;**
- 4) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo vigenti;**
- 5) curare la pulizia e il decoro delle aree di posteggio e delle attrezzature impiegate;**
- 6) non lasciare mai l'area di posteggio incustodita; con l'uso dell'area di posteggio in concessione, anche temporanea, il concessionario assume infatti ogni responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività stessa.**

Art. 23

Divieti e limitazioni comportamentali

È espressamente vietato adottare comportamenti e/o effettuare operazioni che possano alterare anche solo temporaneamente lo stato dei luoghi, pertanto a titolo di esempio non è consentito danneggiare le piante, spostare fioriere, panchine e qualunque altra componente d'arredo si trovi nelle area di mercato. È vietato l'uso delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, di impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Chiunque contravvenga alle prescrizioni fin qui esposte, oltre alle misure disciplinate e fatta salva ogni ulteriore implicazione di carattere penale, sarà perseguito a norma di legge per il risarcimento dei danni derivanti e/o comunque connessi ai comportamenti posti in essere in violazione del presente regolamento.

Art. 24

Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari delle aree di posteggio, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nelle aree di mercato.

Art. 25

Commissione di mercato

È istituita, su richiesta degli esercenti, la Commissione ex art. 8-ter della L.R. 18/1995 e ss.mm.ii. composta da 4 membri, eletta ogni 2 anni, secondo le previsioni dispositive vigenti.

TITOLO III

SOSPENSIONE – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 26

Sospensione della concessione delle aree di posteggio

Le concessioni delle aree di posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- **Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato;**
- **Violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia e il decoro delle aree di posteggio e delle aree di mercato;**
- **Abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;**
- **Danneggiamento della sede stradale, delle componenti di arredo urbano e/o del patrimonio arboreo e floreale;**
- **Violazione delle norme regolamentari, anche di carattere diverso tra loro, e/o di ordinanze Sindacali emesse ai sensi di legge e/o di regolamenti in materia.**

La sospensione è disposta con provvedimento dell'Ufficio Commercio che ne decide la sanzione e/o la durata, a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

Art. 27

Decadenza della concessione delle aree di posteggio

L'esercente decade dalla concessione dell'area di posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- **Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;**
- **Mancato utilizzo dell'area di posteggio per un periodo di tempo complessivo superiore a 6 giorni consecutivi di mercato, in un unico anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, che non saranno computati nel cumulo se documentati non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'assenza;**
- **Mancato pagamento da parte del titolare di due semestralità consecutive del tributo per l'occupazione di suolo pubblico come specificato al precedente art. 12.**

Si applica in ogni caso l'art. 14 della L.R. 18/1995 e ss.mm.ii. ai fini della decadenza della concessione del posteggio.

La decadenza opera automaticamente al verificarsi di uno dei suddetti casi e non necessita di alcun provvedimento amministrativo positivo.

Nei casi di decadenza dalla concessione dell'area di posteggio è revocata, contestualmente, l'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98.

I concessionari dichiarati decaduti non acquisiscono nessun diritto in ordine alle tasse e/o ai tributi comunali già versati, né tantomeno possono reclamare alcun tipo di risarcimento e/o di indennità.

Art. 28

Sostituzione delle aree di posteggio

La concessione dell'area di posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Il titolare a cui per motivi di pubblico interesse viene revocata la concessione dell'area di posteggio acquisisce il diritto a ottenere in concessione un'altra area di posteggio di dimensione complessiva pari a quella della concessione revocata.

In attesa di ottenere la nuova area di posteggio l'operatore commerciale può continuare in via provvisoria l'attività su un'area pubblica idonea a soddisfare le sue necessità, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti per motivi di polizia stradale, igienico sanitario e di pubblico interesse.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 29

Svolgimento dell'attività in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco con propria ordinanza;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà allontanarsi di almeno 300 (trecento) metri dalla precedente postazione;
- d) devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati e in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
- e) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici nell'intero territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 30

Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio itinerante

L'esercizio di commercio in forma itinerante non è consentito nel raggio di ml. 400 dall'area di mercato.

In nessuna strada e/o via di comunicazione la sosta dei veicoli adibiti all'esercizio delle attività di Commercio "in forma itinerante" può essere operata in modo tale da comportare intralcio alla libera circolazione degli autoveicoli e/o dei pedoni, nel più assoluto rispetto dell'art. 20, commi 3 e 4, del Codice della strada.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 31

Limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico-sanitari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi prodotti siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Qualora l'attività di cui al precedente comma 2 sia esercitata mediante automezzi e/o veicoli in genere, questi devono possedere i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, dall'art. 22 del Decreto Ministero Industria n. 248 del 4 giugno 1993 e dal Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20 maggio 1996 e comunque alla normativa vigente.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitato con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

È vietato esercitare il commercio di carne fresca e prodotti ittici di qualsiasi specie su aree pubbliche sprovviste di idoneo collegamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, fatta eccezione per i casi in cui tale commercio è esercitato mediante l'ausilio di veicoli muniti dei requisiti e delle caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela delle specie poste in vendita. Tale commercio su aree pubbliche non può essere esercitato nella medesima area ove si esercita la vendita di prodotti alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande, né nella loro immediata vicinanza.

L'attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norme di cui alla citata Ordinanza Ministeriale e al citato Decreto Assessoriale è effettuata dal personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che rilascia il nulla osta per il rilascio della autorizzazione su aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché il nulla osta per il rilascio della autorizzazione sanitaria di cui all'art. 7 della richiamata Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e di cui al n. 1 del citato Decreto Assessoriale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Sanzioni

Per le violazioni del presente Regolamento, ove ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall'art. 20 della L.R. 18/1995 e ss.mm.ii., verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000 e la confisca delle attrezzature e della merce a chiunque eserciti su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;
- b) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000 a chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse;
- c) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000 e confisca dei prodotti a chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione;
- d) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1.000 a chiunque occupi una superficie maggiore a quella dell'area in concessione.

Nel caso di reiterate violazioni delle stesse norme si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

In caso di violazione di norme in ordine alla comminazione delle sanzioni l'organo amministrativo competente è il Sindaco.

Il verbale di accertamento della violazione (comprensivo delle indicazioni relative sia all'importo della sanzione eventualmente comminata e sia alle misure e alle modalità di pagamento della stessa) va contestato al trasgressore immediatamente, o comunque entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di verbalizzazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare una somma in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica e/o dalla contestazione del verbale di accertamento della violazione.

Nei 30 giorni successivi dalla data della contestazione e/o della notificazione del verbale di accertamento della violazione, il trasgressore può comunque chiedere di essere sentito dalla competente autorità (Sindaco) e/o far pervenire allo stesso scritti e documenti difensivi.

L'autorità, sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta ed esaminati atti e documenti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, nei successivi 30 giorni con ordinanza motivata ingiunge all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione con aggiunta delle spese accessorie; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo che ha redatto il verbale archiviato e al Responsabile dell'ufficio o servizio a cui il comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.

Art. 33

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme delle LL.RR. n. 18/1995 e ss.mm.ii., nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.


Art. 34


Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line e, contestualmente, sono abrogate le precedenti norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco.

Allegati:


A. Planimetria del mercato








PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE MERCATO DI ALI' TERME

Scala 1:1000



LEGENDA

-  Posteggio m. 8 x 4 (n° 20)
-  Posteggio m. 7 x 4 (n° 8)
-  Posteggio m. 6 x 4 (n° 48)

